

Dal Consiglio notarile di Milano due nuove massime che chiariscono i dubbi interpretativi

Crowdfunding, più spazi alle srl

Quote al pubblico anche in regime di dematerializzazione

DI MARIO NOTARI

La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato due nuove massime che chiariscono i dubbi interpretativi sulle quote "dematerializzate" di s.r.l. (n. 214 e 215 del 22 luglio 2025).

Dallo scorso anno, infatti, è consentito alle s.r.l. PMI di assoggettare in via facoltativa le loro quote allo stesso regime delle azioni delle s.p.a. quotate in borsa (art. 3 l. 21/2024). La novità è di grande rilevanza. Le quote di s.r.l. che adottano la forma scritturale finiscono infatti per sovrapporsi in tutto e per tutto alla nozione delle azioni di s.p.a. con la medesima forma scritturale. Si aprono così notevoli spazi di operatività alle s.r.l., anche se si tratta di un istituto che probabilmente non riguarda la maggior parte delle s.r.l., con pochi soci e con ridotta circolazione delle quote. Esso potrebbe tuttavia diventare assai interessante in molti casi di società con un numero dei soci elevato e mutevole: si pensi alle società che raccolgono capitali con forme di crowdfunding, a quelle che si aprono a mutevoli forme di partecipazione, come avviene talvolta per consorzi in forma di s.r.l. o per società che si ritirano dal mercato pur mantenendo molti soci.

Proprio il rapporto con la disciplina della c.d. "circolazione intermediata", previsto dall'art. 100-ter TUF, ai fini dell'offerta di quote mediante piattaforme di crowdfunding, costituisce oggetto di un rilevante approfondimento: (i)

per un verso, si afferma che i due regimi non sono tra loro incompatibili, nel senso che ben possono darsi diverse "forme" per diverse categorie di quote nell'ambito della medesima s.r.l., alcune dematerializzate e altre assoggettate alla circolazione intermediata, così come può ben darsi il caso in cui l'una e l'altra forma coesistano con il regime ordinario basato sull'art. 2470 c.c.; (ii) per altro verso, non si può più sostenere che l'unico regime idoneo per offrire al pubblico quote di s.r.l. tramite piattaforme di crowdfunding sia quello della circolazione intermediata, posto che anche il regime della dematerializzazione soddisfa i requisiti richiesti ai fini del crowdfunding (art. 10, Regolamento UE 2020/1503).

Oltre a ciò, le massime affrontano il problema centrale della nuova disciplina, oggetto di opinioni differenti nei primi commenti, ossia quello del suo ambito di applicazione. A tal riguardo, si afferma che il regime della dematerializzazione può essere adottato: (i) anche per le quote c.d. "ordinarie"; (ii) anche per tutte le categorie di quote, e non solo per alcune di esse; (iii) anche in mancanza di diverse categorie di quote; (iv) anche per le quote o categorie di quote prive di indicazione del valore nominale, analogamente a quanto dispone, per le azioni, l'art. 2346, comma 2, c.c.

In ogni caso, la massima fa presente che l'adozione della forma scritturale richiede l'introduzione di un'apposita clausola statutaria, la quale deve individuare la o le cate-

rie di quote assoggettate al regime di dematerializzazione. Resta peraltro fermo che le deliberazioni con le quali viene modificato lo statuto per adottare il regime di dematerializzazione (o per porvi) non danno luogo ad alcuna causa legale di recesso a favore dei soci.

Vengono poi affrontate altre questioni di maggior dettaglio, con un particolare approfondimento sulla disciplina del libro dei soci - che viene nuovamente reso obbligatorio per queste società - e per le regole di circolazione. A tal proposito si ribadisce che non trova applicazione l'art. 2470 c.c., basato sul registro delle imprese, bensì l'art. 83-bis e seguenti TUF, sia per regolare le modalità per rendere efficaci i trasferimenti delle quote nei confronti della società, sia per disciplinare l'esercizio dei diritti sociali.

Sul piano della effettiva utilizzazione di questa tecnica di rappresentazione delle quote, l'aspetto decisivo consisterà nei costi di adesione al sistema multilaterale di negoziazione (a carico della società) e al ricorso agli intermediari autorizzati (a carico dei soci). E su questo terreno che si vedrà se il nuovo istituto rimarrà sulla carta oppure rappresenterà una valida alternativa alle quote iscritte nel registro delle imprese.

(*) Professore di diritto commerciale nell'università Bocconi, Notaio in Milano, Coordinatore della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano

© Riproduzione riservata

Praticante cancellato nonostante l'errore

Il provvedimento di cancellazione di un praticante iscritto al registro con patrocinio sostitutivo emesso da un Consiglio dell'Ordine avvocati è valida anche nel caso in cui contenga errori materiali. Lo afferma il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 73 depositata il giorno 22 marzo 2025.

Il caso di specie trae origine da un provvedimento emesso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri tramite il quale veniva disposta la cancellazione di uno degli iscritti al registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Il destinatario del provvedimento di cancellazione presentava ricorso al Consiglio nazionale forense deducendo in apposito motivo di ricorso la presenza di errori materiali nel contenuto della delibera tramite la quale veniva disposta la sua cancellazione.

Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso dall'organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura. Il Consiglio Nazionale Forense riprende le argomentazioni utilizzate dalla difesa del C.o.a. che fanno essenzialmente riferimento al difetto di incidenza sulla situazione giuri-

dica del praticante dei vizi lamentati.

Osservano infatti i Consiglieri come le imperfezioni presenti nella delibera, consistenti in particolare nell'errata indicazione del Codice Fiscale e nell'utilizzo del termine "Albo" in sostituzione di quello di "Registro" da impiegarsi effettivamente nel caso concreto, non avessero impedito al destinatario di conoscere gli estremi della situazione giuridica.

Il praticante di cui era stata disposta la cancellazione aveva richiesto la sua audizione da parte del COA, circostanza che deponeva in maniera inequivocabile per l'effettiva conoscenza della situazione. Sempre a favore della tesi circa l'irrilevanza delle imperfezioni depone anche una seconda considerazione basata sulla presenza di numerosi dati anagrafici inerenti il soggetto di cui era stata disposta la cancellazione nel contenuto della delibera circostanza che rendeva del tutto irrilevanti e imperfezioni riscontrabili nell'indicazione del codice fiscale. Il ricorso viene pertanto rigettato.

Andrea Magagnoli

© Riproduzione riservata

BREVI

L'Organismo Congressuale Forense (OCF), rappresentato dal Segretario Avv. Accursio Gallo e dall'Avv. Elisabetta Brusa, è intervenuto in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito delle audizioni sul decreto-legge recante misure urgenti in materia di giustizia. Nel corso dell'audizione l'OCF ha ribadito la contrarietà all'ipotesi di impiegare i giudici di pace in sostituzione dei magistrati ordinari, misura ritenuta inadeguata in un contesto già gravato da difficoltà strutturali. Sono state inoltre manifestate forti perplessità sulla costituzione della "task force" di 500 magistrati volontari incaricati di smaltire l'arretrato, giudicata non conforme al principio del giudice naturale e rischiosa perché fuori di una giustizia "di serie B" per i procedimenti più datati.

L'OCF ha indicato come soluzione più efficace il ricorso ai 404 giudici ausiliari già in servizio presso le Corti d'appello, professionisti con esperienza consolidata e immediatamente operativi, nonché il rientro in ruolo di almeno 100 magistrati oggi fuori ruolo e la valorizzazione delle competenze della magistratura onoraria, evitando soluzioni improvvisate che rischiano di aumentare le disegnanze.

Dopo l'intervento di oltre 2 milioni di euro a favore dell'esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha stanziato per la Regione Veneto nuove risorse per oltre 3 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo.

Principio del ne bis in idem: una persona non può essere sottoposta ad un procedimento penale in uno Stato membro per un atto terroristico che le ha già valso una condanna in un altro Stato membro, nonostante la qualificazione del reato sia diversa. Così la Corte di giustizia europea con sentenza nella causa C-802/23 | MSIG dell'11/9/2025.

FIMAA Italia accoglie con favore i dati pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, che evidenziano una crescita dell'8,1% delle compravendite residenziali rispetto allo stesso trimestre del 2024. "Le grandi città come Torino (+11,3%) e Palermo (+10%) confermano il dinamismo del mercato", si legge nel report OMI. Secondo l'indagine FIMAA-Confcommercio sul primo quadrimestre 2025, il numero delle compravendite rimane sostanzialmente stabile per il 57,6% degli intervistati, cala per il 28,4% e cresce solo per il 13,9%. Secondo il Presidente di FIMAA Italia, Santino Taverna "la maggior richiesta contrapposta alla minor offerta influenza la tendenza al rialzo dei prezzi".

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ricevuto in via Arenula una delegazione del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. Il Comitato, dopo una serie di visite in alcuni penitenziari-campione lungo tutta la penisola, ha riportato le criticità legate al sistema carcerario italiano, in particolare "il sovraffollamento e i suicidi, le scarse attività lavorative e le condizioni sanitarie", auspicando una soluzione a breve e rappresentando che la condizione dei detenuti è strettamente connessa al miglioramento delle condizioni della Polizia Penitenziaria. Il Ministro, nell'accettare le richieste della Delegazione, ha dettagliato una precisa volontà che inerisce all'accelerazione del Piano di edilizia carceraria e, soprattutto, alla graduale risoluzione del sovraffollamento negli istituti di pena.

© Riproduzione riservata